



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04162 DEI DEPUTATI ENRICO COSTA E TOMMASO ANTONINO CALDERONE (res. n. 416 del 24 gennaio 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli interroganti, richiamato il caso della pubblicazione ad opera di un quotidiano del contenuto delle intercettazioni compiute nell'ambito di un procedimento penale iscritto nei confronti del Presidente della Provincia Bat, esprimono perplessità rispetto all'effettiva osservanza della disciplina dettata a garanzia della segretezza delle indagini preliminari in quanto tuttora in corso.

Chiedono, dunque, se il Ministro della giustizia *“intenda approfondire quanto illustrato in premessa, anche mediante l'attivazione dei suoi poteri ispettivi, per chiarire la vicenda anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare”*.

Sul tema pare opportuno preliminarmente rammentare che questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare, non soltanto l'imputato e la vittima, ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.

Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la Legge n. 137 del 2023 e poi con la Legge n. 114 del 2024 sono stati introdotti, all'articolo 268 c.p.p., rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa. Nel verbale è, dunque, consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.

Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 c.p.p.), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Con il novellato articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.

In questa direzione si muove, da ultimo, anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.

Ebbene, il 10 dicembre u.s. è stato finalmente adottato il decreto legislativo n. 198, con cui è stata data attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si è prontamente dato incarico all'articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato dagli interroganti.

E' stata quindi acquisita dettagliata nota trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, che per completezza di esposizione si riporta integralmente di seguito:

“l'intercettazione di conversazione di che trattasi è stata depositata in Procura in data 8 febbraio 2024 con nota n. 75319/2024 dal nucleo PRF G di F di Bari in relazione al procedimento penale n. 12389/2023 mod. 21. Tale atto, unitamente ad altra documentazione supportante gli elementi probatori a carico degli indagati, sono stati trasmessi, a mezzo TIAP (con discovery) all'ufficio GIP in data 30.10.2024 con richiesta di misura cautelare personale.

A seguito di detta richiesta il GIP del Tribunale di Bari in data 8.11.2024 emetteva ordinanza di custodia cautelare per 10 soggetti con successiva esecuzione da parte della P.G. delegata in data 12.11.2024.

Si evidenzia che ad esecuzione avvenuta, gli atti trasmessi risultavano legittimamente posti a disposizione della difesa, nonché degli indagati, a cura dell'ufficio GIP, che ne hanno preso visione ed estratto copia”.

Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata sembra emergere che la documentazione pubblicata sul quotidiano fosse stata fatta già oggetto di regolare discovery, in conformità alla normativa codicistica, e posta a fondamento della richiesta di misura cautelare avanzata dall'autorità inquirente, poi concessa dal GIP.

Ad ogni modo, il Dicastero non mancherà di compiere le opportune valutazioni in merito alla necessità di disporre eventuali ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Tanto chiarito, si coglie con favore la nuova opportunità offerta dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto per ribadire ancora una volta che questo Governo continuerà a lavorare nella direzione del rafforzamento dei meccanismi per l'attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza, ma sempre avendo cura di ricercare un giusto punto di equilibrio con l'esigenza di assicurare tutela anche alla libertà di stampa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)